ItaliaOggi
06-NOV-2026
da pag. 24 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14249 Diffusione: 12604 Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)
DATA STAMPA
45° Anniversario

# EXIT TAX AL 26%, RISCHIO DI FUGA ANTICIPATA DI IMPRENDITORI E INVESTITORI

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901
Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Exit tax al 26%, rischio fuga anticipata di imprenditori e investitori. La proposta contenuta nell'articolo 17 della Legge di Bilancio 2027 introduce un'imposta sulle plusvalenze latenti per chi trasferisce la residenza all'estero dopo almeno 6 anni di residenza fiscale italiana negli ultimi 10 e possiede attività finanziarie per almeno 800.000 euro. La prospettiva del nuovo prelievo potrebbe anticipare le decisioni di trasferimento, con effetti sulla competitività del Paese.

Il punto centrale è che l'imposta non riguarderebbe soltanto i guadagni effettivamente realizzati attraverso una vendita, ma anche le plusvalenze maturate e non ancora incassate al momento del trasferimento. In altre parole, il contribuente potrebbe essere chiamato a pagare un'imposta su un incremento di valore che non ha ancora trasformato in liquidità. Si tratta, al momento, di una proposta legislativa, ancora soggetta all'iter parlamentare e a possibili modifiche. Le modalità applicative, le categorie di attività interessate e le condizioni per eventuali differimenti del pagamento dovranno quindi essere valutate alla luce del testo definitivo.

**Il rischio di anticipare l'espatrio.** Al di là del gettito potenziale, la questione più delicata riguarda le conseguenze sulle scelte di imprenditori, investitori e famiglie con patrimoni finanziari significativi. La prospettiva di un'imposta sulle plusvalenze latenti potrebbe indurre alcuni contribuenti ad anticipare il trasferimento della residenza fiscale, per evitare di rientrare nell'ambito di applicazione della nuova disciplina.

È un possibile effetto di comportamento che merita attenzione. Una norma concepita per tassare il trasferimento all'estero di patrimoni che hanno maturato valore durante la residenza italiana potrebbe, paradossalmente, accelerare proprio quelle decisioni di uscita che il legislatore vorrebbe disciplinare.

La tempistica diventa quindi essenziale. Se la proposta fosse approvata con decorrenza dal 1° gennaio 2027, alcuni contribuenti potrebbero valutare già nei prossimi mesi un trasferimento, non necessariamente perché abbiano maturato una scelta personale o professionale in tal senso, ma per anticipare gli effetti fiscali della nuova disposizione.

Occorre tuttavia evitare conclusioni affrettate: il trasferimento deve essere effettivo e la perdita della residenza fiscale italiana deve risultare coerente con le norme nazionali e, ove applicabili, con le convenzioni contro le doppie imposizioni. Una semplice iscrizione all'Aire o l'ottenimento di un certificato di residenza estera non sono, da soli, sufficienti a risolvere ogni questione.

**Le alternative e il ruolo delle convenzioni.** Per chi realmente valuterà un trasferimento, alcune giurisdizioni possono offrire regimi fiscali alternativi. Il Regno Unito, ad esempio, prevede dal 6 aprile 2025 il regime Fig, che consente a determinati nuovi residenti di beneficiare, per i primi 4 anni fiscali, di agevolazioni su specifici redditi e plusvalenze esteri. La Svizzera offre, in presenza dei requisiti previsti, il regime di imposizione secondo il dispendio, mentre gli Emirati Arabi Uniti e Monaco rappresentano altre destinazioni che possono essere considerate in un'analisi internazionale.Si tratta di indicazioni, non di soluzioni automatiche. Ogni trasferimento richiede una valutazione concreta della residenza, della composizione patrimoniale, delle fonti di reddito e delle convenzioni applicabili. Queste ultime possono contribuire a risolvere situazioni di doppia residenza attraverso criteri quali abitazione permanente, centro degli interessi vitali e dimora abituale, ma non neutralizzano necessariamente un'imposta di uscita prevista dalla normativa nazionale.

In un contesto in cui molti Paesi competono per attrarre investimenti e residenti ad alto valore economico, la stabilità e la prevedibilità delle regole fiscali sono elementi determinanti. Un prelievo sulle plusvalenze non realizzate, soprattutto se accompagnato da incertezza sulle modalità applicative, rischia di incidere sulle decisioni di localizzazione di patrimoni e attività imprenditoriali. Il pericolo, dunque, non è soltanto quello di tassare chi lascia l'Italia, ma di creare un incentivo a farlo prima. Se la prospettiva della nuova imposta dovesse spingere contribuenti a prendere decisioni affrettate, il risultato potrebbe essere contrario all'obiettivo di rafforzare la base fiscale nazionale.

La priorità dovrebbe essere una disciplina chiara, proporzionata e coordinata con il quadro internazionale, capace di tutelare le ragioni fiscali dello Stato senza compromettere la competitività del sistema italiano.

***Alessandro Umberto Belluzzo TEP***

© Riproduzione riservata





Imprese, trappola Superbonus

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1763 - T.1746